



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 162 del 28 Dicembre 2016

LEGGI REGIONALI NN. 42-43-44

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016 N. 42

Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano. 4

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016 N. 43

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).19

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 44

Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni.23

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/5 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e

culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo spopolamento e il degrado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce e promuove lo sviluppo del turismo e delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche, quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.
3. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo. La Regione riconosce altresì il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA) soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso, elisoccorso, recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.
4. La Regione riconosce il Gruppo regionale Abruzzo del Club alpino italiano (di seguito CAI Abruzzo), il Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Alpine Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, la Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo ed ogni altro organismo o associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale come soggetti titolati e qualificati per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua frequentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze professionali.

Art. 2
 (Definizioni)

1. Al fine della presente legge si definisce:
 - a) **escursionismo**: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche

- antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;
- b) sentiero: tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;
- c) sentiero attrezzato: sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;
- d) via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco facilita il passaggio o la scalata in sicurezza di una parete di roccia;
- e) via di arrampicata alpinistica: itinerario in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;
- f) via di arrampicata sportiva: percorso su roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più tiri);
- g) itinerario per racchette da neve: percorso nel quale ci si muove con le racchette da neve o ciaspole che consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca;
- h) itinerario di fuoripista (freeride): percorso nel quale si svolge l'attività fuoripista in neve fresca, nel quale per la risalita si utilizzano gli impianti di risalita esistenti ovvero le ciaspole o le pelli di foca, oppure l'elicottero laddove autorizzato;
- i) tratturo: largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti durante la transumanza;
- j) ippovia: itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi;
- k) pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;
- l) pista mountain biking: percorso fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette mountain bike;
- m) grotta: percorso in cavità carsica di interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o tramite passerelle attrezzate;
- n) torrente o canyon: corso d'acqua di origine carsica, detto anche forra, il cui percorso si svolge all'interno di gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con ostacoli costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati, laghetti, impercorribile a ritroso;
- o) sentiero speleologico: sentiero, anche attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici o canyon;
- p) percorso speleologico o percorso canyon: via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata secondo la scala di difficoltà di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina

dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);

- q) sci alpinismo: disciplina sciistica/alpinistica che, mediante l'utilizzo di appositi sci e pelli di foca, consente di muoversi in montagna durante i periodi di innevamento, sia in risalita che in discesa, come attività sportiva o come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici;
- r) sci fondo escursionismo: disciplina ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia per l'uso di sci con lamine a tallone libero, distinta dallo sci alpinismo.

Art. 3 (REASTA)

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.
2. Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.
3. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club alpino italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuità, i sentieri e percorsi possono insistere, per alcuni tratti, anche su tipologie di strade diverse da quelle indicate al comma 1, purché opportunamente segnalate.

4. La rete viaria ricompresa nella REASTA è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali, culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti.
5. La REASTA è considerata risorsa essenziale del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del quadro di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della Regione Abruzzo.

Art. 4 (Archivio della REASTA)

1. E' istituito l'archivio della REASTA.
2. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono l'archivio della REASTA, pubblicato sul BURAT e comunicato ai Comuni interessati.
4. Nel caso in cui nell'archivio vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali.

Art. 5 (Funzioni e competenze della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri

di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;
- b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;
- c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
- e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
- f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
- g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
- h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;

- i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;
- j) approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
 - a) al CAI Abruzzo:
 - 1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;
 - b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
 - 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
 - 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

- c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:
- 1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
 - 2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

Art. 7

(Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:
 - a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
 - b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione

ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;

- c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
- d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
- e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
- f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le

associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

Art. 8

(Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA)

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.
2. Il CTR della REASTA è composto:
 - a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) dal presidente regionale del CAI Abruzzo o da un suo delegato;
 - c) dal presidente regionale del Collegio regionale guide alpine Abruzzo o da un suo delegato;
 - d) dal presidente regionale del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo o da un suo delegato;
 - e) dal presidente regionale del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;
 - f) dal direttore del dipartimento competente o da un suo delegato;
 - g) da un componente designato dagli Enti Gestori dei Parchi Nazionali ed un componente delle aree protette regionali;
 - h) da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo in rappresentanza dei comuni abruzzesi;
 - i) dal Presidente o suo delegato della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;
 - j) da un componente designato dalle associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.
3. Le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 14, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.
4. Nel caso di trattazione di argomenti in materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del SASA, ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del coordinamento tecnico regionale della REASTA sono svolte da personale regionale designato dal direttore del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale.

Art. 9

(Funzioni e compiti del CTR)

1. Il CTR supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:
 - a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;
 - b) promuove l'aggiornamento e la revisione della REASTA;
 - c) definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale;
 - d) predispose il regolamento di cui all'articolo 14;
 - e) supporta il Dipartimento competente nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
 - f) formula alla Regione proposte e pareri su:
 - 1) valorizzazione e promozione della REASTA anche ai fini turistici e promozionali;
 - 2) aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
 - 3) formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.

Art. 10

(Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. Il programma contiene azioni mirate a:
 - a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
 - b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
 - c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;
 - d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;
 - e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;
 - f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
 - g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
 - h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnologico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;
 - i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;

- j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
- k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
- l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;
- m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
- o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
- q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili,

piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.

Art. 11

(Soccorso alpino e speleologico)

1. La Regione Abruzzo valorizza le attività di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Abruzzo. Per gli interventi di soccorso ed elisoccorso di cui al presente comma in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, la Regione si avvale, ai sensi della L.R. 20/2014, del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA), quale struttura regionale operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e del servizio della Protezione civile.
3. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio

sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

4. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.
5. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative 118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario e il SASA.
6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le ASL ed il CTR di cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:
 - a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
 - b) riduzione del venti per cento a favore dei residenti in Abruzzo;
 - c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.
7. I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative 118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali

operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana.

Art. 12 (Divieti)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:
 - a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
 - b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
 - c) segnalare percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA, in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa vigente;
 - d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli culturali ed il taglio dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi

- sovracomunali e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della L.R. 3/2014;
- e) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
- f) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.
2. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 14 può prevedere eventuali ulteriori precisazioni dei divieti previsti dal presente articolo, anche inerenti ai singoli percorsi.

Art. 13
(Sanzioni)

1. Salvo che la condotta non costituisca più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
- a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
- b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REASTA;
- c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;
- d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni di cui alla L.R. 3/2014 per movimenti di terra o tagli non autorizzati;
- e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata.

2. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
3. In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 14
(Regolamento attuativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.
2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
- a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e

- torrentistici rientranti nella REASTA;
- c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;
 - d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
 - e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;
 - f) le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;
 - g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
3. Alle spese per le azioni di cui all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 350.000,00.
5. Le eventuali economie relative a ciascuna spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli altri commi.
6. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di

approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 16

(Rispetto della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti per la relativa applicazione.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR di cui all'articolo 8, include nell'archivio della REASTA i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Dicembre 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE
REGIONALE

27 DICEMBRE 2016, N. 42

"Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men

u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo [web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it"](http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it).

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 25

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il

riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

Art. 17 (Scala di difficoltà)

1. Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in quattro scale di difficoltà:
 - a) "facile";
 - b) "impegnativa";
 - c) "difficile",
 - d) "estrema".
2. Nell'apposito catasto speleologico, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9 aprile 1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con indicazione delle persone che possono essere assistite dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.
3. Ogni singola cavità può essere classificata su diversi livelli in base alla percorrenza.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 37 (Viabilità forestale e opere connesse ai tagli boschivi)

1. Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive di cui alla presente legge e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi.
2. Per i fini di cui alla presente legge valgono le definizioni di seguito riportate:
 - a) è definita strada camionabile principale la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente

- imbrecciata e rullata, larghezza della carreggiata compresa fra 3,5 metri e 4,5 metri, pendenza media compresa fra il 3 e il 10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 14 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 10, con banchina a valle di larghezza minima metri 1,00 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza di metri 0,5, piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima metri lineari 25;
- b) è definita strada camionabile secondaria la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata compresa fra metri 2,5 e metri 3,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 12 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 18 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 7, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 2,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5, piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 15;
- c) è definita strada trattorabile la strada avente le seguenti caratteristiche: fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata, larghezza carreggiata fino a metri 2,5, pendenza media compresa fra il 3 e il 14 per cento, pendenza massima per brevi tratti non superiore al 25 per cento, raggio minimo dei tornanti metri 5, banchina a valle di larghezza minima pari a metri 0,5 aumentabili a metri 1,00 per funzioni antincendio, eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza metri 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima metri lineari 10;
- d) è definita pista camionabile la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 4 e prevalente metri 5, pendenza media 5-10 per cento, pendenza massima per brevi tratti 15 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
- e) è definita pista trattorabile principale la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale eventualmente migliorato nei tratti più difficili, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media 5-15 per cento, pendenza massima per brevi tratti 30 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
- f) è definita pista trattorabile secondaria la pista avente le seguenti caratteristiche: fondo naturale, larghezza minima metri 3 e prevalente metri 4, pendenza media inferiore al 20 per cento e pendenza massima per brevi tratti 35 per cento, con eventuali opere di presidio e scolo delle acque;
- g) è definito sentiero o mulattiera un tracciato di larghezza massima pari a metri lineari 1,00 non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.
3. E' di norma vietata, per i fini di cui alla presente legge, la realizzazione di strade come definite al comma 2 lettere a), b) e d); le stesse, qualora già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Entro dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente

- di cui all'articolo 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall'inoltro della richiesta.
5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'esclusione dell'ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore.
 6. La realizzazione o la manutenzione straordinaria di strade o piste forestali come definite al comma 2 deve essere oggetto di un'apposita sezione dei Piani di cui agli articoli 12 e 13, denominata piano della viabilità, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale dell'area interessata; l'approvazione dei Piani vale quale autorizzazione all'esecuzione degli interventi ivi previsti, il cui avvio rimane comunque subordinato alla presentazione, da effettuarsi almeno sessanta giorni prima al Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, di apposita dichiarazione corredata da progetto esecutivo.
 7. La realizzazione, all'interno dei boschi e dei pascoli di cui alla presente legge, di strade e piste a carattere permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari all'esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura e sfruttamento dei pascoli, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 6 è assoggettata all'autorizzazione da parte del dirigente di cui all'articolo 7, che acquisisce, altresì, ove necessari, l'autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, alle normative urbanistiche ed edilizie, il nulla osta dell'ente gestore dell'area protetta interessata e la valutazione d'incidenza indicando, ove ritenuto opportuno, apposita conferenza di servizi.
 8. Le piste forestali e le vie di esbosco temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nei progetti o nella relazione di cui all'articolo 35, comma 3, lettere b) e c) e

non necessitano di ulteriore autorizzazione.

9. Le manutenzioni straordinarie e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali, qualora non facenti parte dei progetti o delle relazioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettere b) e c) sono sottoposti a procedura autorizzativa da parte del dirigente di cui all'articolo 7 con i tempi e le procedure di cui all'articolo 35, comma 3, lettera c).
10. Nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le definizioni e gli standard delle piste temporanee, dei piazzali di carico, delle teleferiche e delle altre modalità di esbosco.
11. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle stesse.

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2014, N. 20

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

Art. 4

(Attività specialistiche diverse)

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l'intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.
2. Il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 43

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/7 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 43

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La Regione riconosce e tutela i bisogni del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Art. 2**(Il caregiver familiare)**

1. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (di seguito denominato PPA) di una persona cara e in condizioni di non autosufficienza e non in grado di prendersi cura di sé, che necessita di ausilio di lunga durata e di assistenza continuativa e globale.
2. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento di tali attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
4. Il caregiver familiare è individuato tra:
 - a) i componenti del nucleo familiare anagrafico;
 - b) altri familiari;
 - c) i conviventi di fatto della persona non autosufficiente;
 - d) i soggetti che, a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7, di propria iniziativa oppure su proposta dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari, esprimono la disponibilità a svolgere l'attività di assistenza e di cura come definita ai commi 1 e 2.
5. Il caregiver familiare, individuato ai sensi del comma 4, è comunque scelto dalla persona assistita oppure dal suo tutore.
6. L'attività del caregiver familiare è oggetto di un contributo economico, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 8, fermi restando i contributi economici già riconosciuti ai caregiver familiari al momento dell'entrata in vigore della legge.

7. Le persone non autosufficienti, anche se assistite dai caregiver familiari, mantengono le forme di sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari.

Art. 3

(Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale)

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, le Aziende Unità sanitarie locali (AUSL), i distretti, i Comuni e la Regione promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare.
4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del piano assistenziale individualizzato.

5. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del Piano Personalizzato di Assistenza.
6. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PPA e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PPA stesso.
7. Il PPA esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

Art. 4

(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. Le rappresentanze dei caregiver di cui all'articolo 7, comma 3, sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni ed alle AUSL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
 - b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza, anche alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver familiari;

- c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PPA per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
 - e) favorisce i progetti di enti e aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro al fine di permettere lo svolgimento delle attività di cura da parte del caregiver lavoratore;
 - f) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
 - g) favorisce la creazione di canali di comunicazione privilegiati che facilitino il costante rapporto fra operatori e caregiver, anche impiegando le nuove tecnologie della comunicazione ed informazione (ICT);
 - h) promuove iniziative di sollievo attraverso l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver;
 - i) incentiva l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.
3. I Comuni e le AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
- d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PPA della persona assistita;
- e) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
- f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
- g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PPA è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;

- b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito e l'infermiere referente o case manager che, nell'ambito del PPA assume la funzione di referente del caso;
- c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari, chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
- d) il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per arricchire il PPA e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PPA potrà essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dall'attuale normativa regionale vigente sulle politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione, politiche sociali, quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

Art. 7

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Abruzzo istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.
2. La Regione promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative

- relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari.
- 3. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.
- 4. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

Art. 8

(Norme attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Giunta regionale individua, altresì, i casi e le modalità con cui è possibile erogare un contributo economico per le prestazioni del caregiver familiare, sulla base sia del reddito familiare che della gravità della disabilità riservando il quaranta per cento delle risorse economiche ai caregiver familiari che assistono i minori e dando priorità ai soggetti che assistono persone affette da gravissima disabilità che hanno bisogno del monitoraggio e mantenimento costante delle funzioni vitali.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale, al fine del controllo sull'attuazione della legge e della valutazione sull'efficacia della stessa, contenente, in particolare:

- a) l'avvenuto riconoscimento della figura del caregiver familiare;
 - b) gli interventi attivati in suo favore, previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 8;
 - c) i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7;
 - d) un quadro relativo all'attività svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per le misure previste all'articolo 4, comma 2, lettera b), all'articolo 7, comma 1 ed all'articolo 8, comma 2, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia", sono assegnati per il 2016:
 - a) al Titolo 1 euro 45.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
 - b) al Titolo 1 euro 5.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) al Titolo 1 euro 250.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 300.000,00 al Titolo 1.
3. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Dicembre 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/9 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 44
Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione abruzzo.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad accompagnare il processo di reintegrazione sul mercato delle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara, a seguito delle difficoltà operative e dei minori introiti provocati dall'interruzione o dalla limitazione delle

attività indotta dall'insabbiamento dei fondali del porto di Pescara.

2. L'aiuto è erogato in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Art. 2

(Beneficiari degli aiuti economici)

1. Possono accedere ai benefici della presente legge le agenzie marittime, gli spedizionieri e agenti doganali, le imprese titolari, alla data dell'Ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara, delle autorizzazioni ex articoli 16 o 17 di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), i concessionari di servizi tecnico-nautici, nonché le imprese operanti nei settori dell'antincendio ed antinquinamento portuali, che rispettino le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) hanno subito la sospensione o la riduzione delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di Pescara, con riferimento alle unità di stazza superiore alle 450 tonnellate di stazza lorda;
 - b) beneficiano complessivamente, compreso il presente intervento, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari da computare ai fini del "de minimis";
 - c) sono in regola con i versamenti contributivi.

Art. 3

(Modalità di concessione degli aiuti economici)

1. L'aiuto è attivato previa pubblicazione di apposito Avviso a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro e Sviluppo economico, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'aiuto attribuito a ciascuna impresa è determinato, nel rispetto delle risorse

assegnate all'intervento, in proporzione alla differenza tra il fatturato 2013 dell'impresa e la media dei fatturati annuali di essa nel periodo 2008-2010. L'aiuto massimo, per ciascun beneficiario, non può comunque eccedere il 70% della predetta differenza, ridotto al 30% per le imprese esercenti le medesime attività oggetto del presente intervento anche in altri porti della Regione Abruzzo.

3. In ogni caso a ciascun beneficiario non potranno essere riconosciute somme superiori al 30% del totale delle risorse disponibili.
4. Se il totale delle istanze ammissibili eccede lo stanziamento, il contributo è proporzionalmente ridotto.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l'esercizio finanziario 2016 in euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione recante "Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara" all'interno della Missione 14, Programma 05, Titolo 01 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.
2. E' conseguentemente apportata la seguente modifica al Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 in termini di competenza e di cassa per l'annualità corrente:
 - a) in aumento di euro 200.000,00 il Titolo 01 del Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività";
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", Categoria 99, Capitolo 35020, concernente lo stanziamento denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, per euro 200.000,00.

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 30/2016)

1. La legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)) è così modificata:
- a) all'articolo 15, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:
- "4 bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi.
- 4 ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.";
- b) gli articoli 23, 24 e 25 sono abrogati;
- c) al comma 1 dell'articolo 26 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3," sono soppresse.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Dicembre 2016

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

27 DICEMBRE 2016, N. 44

"Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 2016, N. 30
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

Art. 15

(Concessione di posteggio)

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.
2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella

fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi.

4-ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 23

(Obbligo di regolarità contributiva)

- [1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su

aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.
3. I Comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il Comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il Comune competente verifica la regolarità contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle Imprese comunicata dal richiedente.
6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 24, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
8. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al

comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attività, gli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.

9. Se i Comuni non possono svolgere l'attività di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).]

Art. 24

(Documenti sostitutivi del DURC)

- [1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'articolo 23 sono assolti con l'attività di verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.
2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.
3. Nei casi di cui comma 9 dell'articolo 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante

decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.]

Art. 25

(Regolarizzazione e decadenza)

- [1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione.
2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.
3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.]

Art. 26

(Decadenza, sospensione delle autorizzazioni)

1. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3,]
L'autorizzazione è dichiarata decaduta:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto

degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;

- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 16

(Operazioni portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento

delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.
- 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
 - a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
 - b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;
 - c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui

e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

- d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
- 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato

liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

- 7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

Art. 17

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)

1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
 - a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
 - b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto

- dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
- c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
- d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
- e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
- a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
- b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
- c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
- d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
- e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorché accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti).

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali

o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

- 15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al l'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it